



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
UFFICIO V

Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e  
degli Esperti Contabili –  
P.za della Repubblica, 59  
00185 Roma (RM)

*esclusivamente tramite posta elettronica:*

[consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it](mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it)

[info@commercialisti.it](mailto:info@commercialisti.it)

OGGETTO: Articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010. Riconoscimento della formazione professionale continua ai fini del registro della revisione. Trasmissione dei crediti. Richiesta informazioni ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Si fa riferimento al comma 11 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010, secondo cui gli ordini professionali devono comunicare annualmente a questo Ministero l'avvenuto assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte a programmi di aggiornamento professionale nell'ambito della formazione prevista dai singoli ordini.

Come previsto dalle circolari in materia e da ultimo dalla circolare n. 3 del 20/2/2020, alla comunicazione al registro della revisione dei crediti maturati presso gli enti formatori occorre procedere entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i crediti. Poiché il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge n. 183 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2021 (c.d. proroga-termini) ha previsto il differimento al 31

dicembre 2021 delle scadenze relative all'assolvimento dell'obbligo formativo per gli anni 2020 e 2021, relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 sono scaduti sia i termini per assolvere l'obbligo formativo che quelli per la comunicazione dei crediti maturati in tali anni.

Al riguardo, si rappresenta che, eccezionalmente, eventuali crediti maturati in relazione a detti anni 2017, 2018 e 2019 che non fossero ancora stati comunicati a questo Ministero, potranno essere trasmessi al registro della revisione entro e non oltre il 22 luglio 2021.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.